

VERBALE

In data 08 MARZO 2010, in Roma, si sono incontrate:

- la Tecnologie Manutentive e dell'Igiene srl. di seguito TMI Rappresentata dal Dr. Tarantini Marco

e le OO.SS. regionali così rappresentate:

- per la Filt-CGIL Sig.ra Mascoli, Ippolito
- per la Fit-CISL Sig. Cajani
- per la Uilt UIL Sig. Benisio
- per la Salpas Orsa Sig. Quirici
- per la Fast Ferrovie Sig. Giubilei Ivano
- per la Ugl Sig. Pucello

Scopo dell'incontro: **Contratto di Solidarietà**

Premesso che


- in data 21/12/2009 la Serfer spa ha sottoscritto con le OO.SS. di categoria un contratto di solidarietà che prevedeva nei confronti di n. 54 unità, con un esubero pari a 24 unità, una riduzione oraria percentuale pari a 47,36% per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010
- la Serfer spa con lettera del 4 gennaio 2010 comunicava il conferimento del ramo di azienda costituito dai contratti di appalto "Ferservizi Lotto 5 Roma Cagliari" e "RFI lotto 1 Roma" alla Tecnologie Manutentive e dell'Igiene srl ;
- con verbale di accordo del 22 gennaio 2010 hanno esperito ai sensi dell'ex art. 47 legge 428/90 l'esame congiunto che prevedeva il trasferimento dei dipendenti senza soluzione di continuità ad ogni conseguente effetto giuridico, economico e previdenziale;
- con verbale del 29 gennaio 2010 sottoscritto con le OO.SS. le parti si impegnavano al mantenimento del reddito a seguito del contratto di solidarietà prima in capo alla Serfer spa e poi a seguito del conferimento in capo alla TMI srl ;

Tutto ciò premesso

le parti ribadiscono la necessità di prorogare alla TMI srl, così come nei verbali in premessa indicato, il contratto di solidarietà .

A tal fine le parti precisano quanto segue:

- Il CCNL è quello degli addetti del settore delle Attività Ferroviarie;
- L'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali
- i motivi che hanno determinato l'esubero sono meglio dettagliati in premessa;



- la riduzione percentuale oraria è del 47,37% per il personale a tempo pieno ed interessa n. 54 lavoratori;
- si conferma la durata è precisamente dal 01/02/2010 al 31/12/2010.


Le parti convengono ai sensi dell'art. 5 c. 10 della legge 236/93 che l'azienda previa comunicazione alle RSA ed alla DPL entro i limiti del normale orario di lavoro, al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, avrà facoltà di aumentare le prestazioni dei lavoratori.

Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti :

- Un razionale impiego della forza di lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi.

Letto confermato e sottoscritto

TMI srl



OO.SS

Filt-CGIL

Fit-CISL

Uilt-UIL

Salpas-ORSA

Fast-Ferrovie

UGL-Af

Roberto Roberto

